
CONCORDATO PREVENTIVO DEPOSITATO DOPO LA DOMANDA EX ART. 2932 C.C.: E' LEGITTIMO?

In tema di concordato preventivo, con sentenza **23 novembre 2020 n. 26568¹**, la Cassazione civile ha confermato che la proposizione del concordato preventivo successivamente alla domanda ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto) è pacificamente inammissibile.

Invero, secondo la Suprema Corte, il giudice, al fine di verificare l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo, ha l'obbligo di verificare che il debitore abbia agito seguendo i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., evitando, pertanto, di causare un ingiusto pregiudizio nei confronti del creditore e di abusare dello strumento del concordato preventivo.

Sono conformi ad essa le sentenze **nn. 1442/2018; 25210/2018; 7117/2020**. Non si rinvencono, invece, sentenze difformi.

Tale decisione è altresì avvalorata dalla **Direttiva UE 2019/1023**, che incentiva la necessità di garantire un equilibrio tra i diritti del creditore ed i diritti del debitore, al fine di accertare, da parte del giudice, che i creditori non subiscano pregiudizi e che il debitore non agisca in malafede o con l'intento di arrecare un ingiusto pregiudizio.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito

¹ https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B5aa62b01-506e-4276-aa1f-024f212f15b3%7D_cassazione-civile-sentenza-26568-2020.pdf